



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

<p style="text-align: center;">“REGOLAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO” D.R. 2993 del 18.7.2012 <b>Dottorati di Ricerca con sede amministrativa Palermo</b></p> <p><b>Art. 1 – Ambito di applicazione e soggetti interessati</b></p> <p>1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 4 secondo comma della Legge 3 Luglio 1998 n. 210, sulla base del "Regolamento recante norme in materia di Dottorato di ricerca" adottato dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con decreto 30 Aprile 1999 n. 224 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 162 del 13.7.1999, l'istituzione, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, la durata e le altre norme generali di funzionamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca istituiti dall'Università degli Studi di Palermo.</p> <p>2. I Corsi di Dottorato di Ricerca possono essere istituiti anche in consorzio con altre università o con convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica, nonché di personale e strutture e attrezzature idonee alla ricerca, risultanti da atti deliberativi di detti soggetti e sottoscritti dai rispettivi contraenti.</p> <p>3. L'Ateneo prevede, nel quadro della normativa di riferimento, l'istituzione delle Scuole di Dottorato di ricerca connotate dall'afferenza di uno o più corsi alla medesima macro area scientifico disciplinare, da stretti rapporti con il sistema economico e produttivo nonché da documentate e riconosciute collaborazioni con Atenei ed Enti pubblici e privati anche</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO</p> <p><b>Art. 1 – Ambito di applicazione</b></p> <p>1. Il presente regolamento disciplina ai sensi della Legge 240/10, del D.M. n.45 del 8/2/13, pubblicato sulla G.U.R.I. n.104 del 6.5.2013, e della nota prot. 12053 del MIUR del 22.5.2013, i Corsi di Dottorato di Ricerca di cui l’Università di Palermo è sede Amministrativa, anche in convenzione. Il Regolamento disciplina altresì le modalità di partecipazione dell’Università di Palermo in qualità di sede convenzionata o consorziata a corsi di DDR istituiti da altri Atenei o Consorzi.</p> <p>2. Il presente regolamento si applica esclusivamente al ciclo di DDR che sarà attivato nell’AA 2013/14, che sarà nominato ciclo XXIX per adeguamento alla numerazione nazionale. Per tale ciclo di DDR, il Regolamento disciplina la istituzione, la attivazione, le modalità di accesso, lo svolgimento dei Corsi di DDR e le modalità di conseguimento del titolo</p> <p>3. I Corsi di DDR possono essere istituiti dall’Ateneo di Palermo anche in regime di convenzione con altri Atenei italiani o stranieri o con enti di ricerca pubblici o privati o con imprese, che posseggono i requisiti previsti dall’art.2 e art.3 del DM.</p> <p><b>Abrogato</b></p>
---	--



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

<p>stranieri.</p> <p><b>Art. 2 – Istituzione e requisiti di idoneità</b></p> <p>1. Il Rettore istituisce con proprio decreto i corsi di Dottorato di Ricerca. Le proposte di istituzione o rinnovo dei corsi devono essere inoltrate dai Dipartimenti entro la data fissata annualmente dal Senato Accademico</p> <p>2. Le proposte d'istituzione o rinnovo delle scuole di dottorato di cui all'art. 1, comma 3, possono essere inoltrate dalle Facoltà su proposta motivata dei Dipartimenti cui afferiscono le macro aree disciplinari interessate.</p> <p>3. Tali proposte vengono sottoposte:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• al Senato Accademico per la valutazione della coerenza del percorso formativo con gli indirizzi generali di politica della ricerca dell'Ateneo, della congruità e della qualità delle risorse di docenza nonché della disponibilità di adeguate strutture di ricerca. Per la valutazione della qualità delle risorse di docenza il Senato accademico può fare uso dei risultati della valutazione della produzione scientifica di Ateneo;</li><li>• al Nucleo di Valutazione interno per la sussistenza dei requisiti di idoneità di cui al successivo comma 6;</li><li>• al Consiglio di Amministrazione per gli aspetti finanziari.</li></ul> <p>4. Il numero minimo di ammessi a ciascun corso di Dottorato non può essere inferiore</p>	<p>4. Nel seguito si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- per Ministero il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;</li><li>- per Ateneo l'Università degli Studi di Palermo</li><li>- per Nucleo il Nucleo di Valutazione dell'Università di Palermo</li><li>- per DM il DM n.45 del 8/2/13, pubblicato sulla G.U.R.I. n.104 del 6.5.2013</li><li>- per Nota MIUR la nota prot. 12053 del MIUR del 22.5.2013</li><li>- per Regolamento il presente Regolamento</li></ul> <p><b>Art. 2 – Istituzione e attivazione dei Corsi di DDR</b></p> <p>1. <b>(modificato)</b> L'Ateneo istituisce ed attiva esclusivamente Corsi di DDR, per i quali il Nucleo ha preliminarmente verificato il possesso dei requisiti definiti nel DM e che risultano conformi agli ulteriori requisiti indicati nel Regolamento.</p> <p><b>abrogato</b></p> <p><b>abrogato</b></p> <p><b>abrogato</b></p>
--	--



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

a tre.

5. Le tematiche scientifiche e le relative denominazioni devono essere sufficientemente ampie e riferirsi al contenuto di uno o più settori scientifico-disciplinari o di macro aree scientifico disciplinari.

Trasferito con modifiche

6. Sono requisiti di idoneità:

Trasferito con modifiche

a) la partecipazione al Collegio di 20 docenti di cui almeno 12 professori (I e II fascia) dell'Università degli Studi di Palermo, in possesso del requisito di "ricercatore attivo" soglia 2, definito dal Senato Accademico. Nel caso di corsi di Dottorato di Ricerca istituiti dall'Università di Palermo in consorzio con altre Università (successivo art. 15), il numero minimo di 20 docenti, di cui dodici professori, può essere raggiunto con professori delle Università consorziate, a condizione che almeno 10 componenti del Collegio siano professori in servizio presso l'Università di Palermo. Per i docenti di altre Università, che concorrono a formare il numero minimo di 20 docenti, il requisito di "ricercatore attivo sarà verificato dal Collegio Docenti e sarà certificato dal Coordinatore;

b) la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per il corso e per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi;

c) l'individuazione elettiva di un docente di I o II fascia a tempo pieno, tra i Componenti del Collegio, quale Coordinatore del corso, appartenente alla sede amministrativa, con specifica esperienza nelle aree scientifiche di riferimento, desumibile dalla produzione scientifica prodotta nell'ultimo quinquennio. Il coordinatore del corso deve essere comunque in possesso del requisito di ricercatore attivo con soglia 3 definito dal Senato Accademico;

d) la eventuale, documentata, collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative;

e) la previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

qualificazione presso Università, enti pubblici, o soggetti privati italiani o stranieri;  
f) l'attivazione di sistemi di valutazione volti ad accertare la permanenza dei requisiti previsti dal presente comma nonché la rispondenza del corso agli obiettivi formativi di cui al successivo art. 4, anche in relazione agli sbocchi professionali ed al livello di formazione dei dottorandi.

## **Art. 3 – Valutazione dei requisiti di idoneità**

1. La valutazione dei requisiti di cui all'art. 2 sarà effettuata dal Nucleo di valutazione interno all'atto dell'istituzione ed in occasione di ogni richiesta di rinnovo. In tale circostanza il Nucleo di Valutazione verificherà la sussistenza dei requisiti di idoneità del Dottorato (numero di docenti e loro attività scientifica, strutture di ricerca, etc.). La carente o incompleta documentazione dell'attività scientifica di ciascun componente del Collegio comporta l'esclusione dello stesso dal Collegio.

## **Art. 4 – Obiettivi formativi e programmi di studio**

2. I Corsi di DDR sono istituiti con Decreto del Rettore, a conclusione di un percorso che prevede: la verifica da parte del Nucleo, il parere del Senato Accademico, e la approvazione del Consiglio di Amministrazione.

3. La attivazione dei Corsi di DDR istituiti è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al successivo art.6.

4. Le proposte di attivazione dei Corsi di DDR sono presentate dai Dipartimenti, utilizzando esclusivamente la modulistica o la procedura informatica resa disponibile dal competente Ufficio. Le proposte devono essere presentate entro la scadenza indicata dal Senato Accademico, corredate da tutte le informazioni necessarie per la verifica del Nucleo e per la successiva selezione da parte dell'Ateneo. L'Ufficio non inoltra al Nucleo le proposte presentate in modo difforme dalle indicazioni o incomplete.

## **Art. 3 – Valutazione dei requisiti di idoneità**

1. La valutazione dei requisiti previsti nel DM è effettuata preliminarmente dal Nucleo, anche con riferimento ai singoli curricula di cui al successivo art. 4. La verifica del Nucleo riguarda in particolare i requisiti di cui all'art.4 del DM.

2. A seguito della formale assegnazione delle Borse di Studio da parte dell'Ateneo o di altri Atenei o enti in convenzione ai singoli Corsi di DDR, il Nucleo, a seguito di verifica del requisito relativo al numero medio di borse di studio (in conformità all'art.4 c.1 lettera c) del DM e alla nota MIUR), si esprime in via definitiva sul complesso dei DDR da attivare.

## **Art. 4 – Obiettivi formativi e programmi di**



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

<p>1. La formazione del Dottore di Ricerca, comprensiva di eventuali periodi di studio all'estero e stage presso soggetti pubblici e privati, è finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione.</p> <p>2. Il Senato Accademico approva le proposte del Collegio dei Docenti che formula gli obiettivi formativi e i programmi di studio per ciascun corso di Dottorato, dandone ampia pubblicità al fine di assicurare il più ampio confronto nell'ambito della comunità scientifica. I programmi devono prevedere una esplicita calendarizzazione delle attività, che deve altresì essere resa nota attraverso il sito web del dottorato, il cui costante aggiornamento è compito specifico del Coordinatore (o di suo delegato).</p>	<p style="text-align: center;"><b>studio</b></p> <p>1. Le proposte di Corsi di DDR da attivare devono fare riferimento ad obiettivi formativi conformi a quanto previsto nel DM art.6 e devono risultare coerenti con le linee strategiche dell'Ateneo relative a ricerca e alta formazione.</p> <p>2. I piani formativi, per ciascuno dei curricula di cui al successivo c.4, sono parte integrante della proposta di attivazione e devono prevedere una calendarizzazione delle attività formative e di ricerca, che deve essere resa nota attraverso il sito web del Corso di DDR.</p> <p>3. I Corsi di Dottorato hanno durata triennale, fatto salvo quanto previsto dal successivo art.12, in relazione al raccordo con le scuole di specializzazione medica.</p> <p>4. I Corsi di DDR possono essere articolati in curricula. La coerenza tra i singoli curricula e la titolazione del DDR proposto è oggetto di verifica da parte del Nucleo e può essere presa in considerazione nelle procedure di Ateneo per la selezione ai fini della attivazione.</p> <p>5. Per i DDR in regime di convenzione con altre sedi (Atenei, enti di ricerca pubblici o privati), la convenzione e la conseguente erogazione di un numero di Borse di Studio non inferiore a 3 deve riguardare il Corso di DDR nel suo complesso senza riferimento a specifici curricula.</p> <p>6. Le proposte di attivazione di Corsi di DDR possono includere convenzioni con Atenei esteri o istituzioni di ricerca estere di elevata qualificazione scientifica. I contenuti e le finalità delle convenzioni sono indicati al successivo art.17.</p> <p>7. Le proposte di attivazione di Corsi di DDR possono includere convenzioni con enti pubblici o privati o imprese, finalizzate alla erogazione di finanziamenti, anche destinabili a borse di studio. I contenuti delle convenzioni sono indicati nel</p>
--	---



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

3. Nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all'Art. 2195 del Codice Civile, soggetti di cui all'Art. 17 della Legge 5 Ottobre 1991 n. 317, il programma di studi può essere concordato tra l'Università e i predetti soggetti in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui all'Art. 5 della Legge 27 Dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.

## **Art. 5 – Collegio dei Docenti**

1. Il Collegio dei Docenti, composto ai sensi dell'art. 2 comma 6 punto a) del presente Regolamento, designa in apposita seduta il Coordinatore che sarà nominato con decreto del Rettore. Tale carica ha la durata di tre anni e può essere rinnovata.

### *Da art.2:*

la partecipazione al Collegio di 20 docenti di cui almeno 12 professori (I e II fascia) dell'Università degli Studi di Palermo, in possesso del requisito di "ricercatore attivo" soglia 2, definito dal Senato Accademico.

Nel caso di corsi di Dottorato di Ricerca istituiti dall'Università di Palermo in

successivo art. 20.

## **Abrogato**

## **Art. 5 – Collegio dei Docenti e Coordinatore**

1. Sono organi del Corso di DDR il Collegio dei docenti e il Coordinatore, con i compiti definiti all'art.6 del DM. Il Coordinatore dura in carica fino alla conclusione del ciclo.

2. Il Collegio dei Docenti di ciascun Corso di DDR è composto da almeno 16 docenti in servizio presso l'Ateneo in regime di impegno a tempo pieno, di cui almeno 12 professori (I o II fascia). I componenti del Collegio devono essere in possesso del requisito di "ricercatore attivo-soglia 3", definito dal Senato Accademico.

3. La proposta di istituzione del Corso di DDR attivazione indica tra i componenti del Collegio almeno 16 docenti di cui almeno 12 Professori (di seguito indicati come "docenti obbligatori", con riferimento alla Nota MIUR) da sottoporre ad individuale valutazione da parte del Nucleo sulla base della loro produzione scientifica nell'ultimo quinquennio.

4. Per ogni iniziativa di selezione delle proposte, già positivamente valutate dal Nucleo, il Senato, al fine di selezionare i Corsi di DDR da attivare, valuta il Collegio Docenti nel suo complesso, anche facendo riferimento alla classificazione dei docenti nella Anagrafe SURPLUS di Ateneo.

5. Non possono concorrere al numero minimo di 16 i docenti per i quali è prevista la cessazione dal servizio (per limiti di età o per limiti di contratto) prima della conclusione del ciclo.

6. Nel caso di corsi di Dottorato di Ricerca in convenzione con altri Atenei, italiani o stranieri,



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

consorzio con altre Università (successivo art. 15), il numero minimo di 20 docenti, di cui dodici professori, può essere raggiunto con professori delle Università consorziate, a condizione che almeno 10 componenti del Collegio siano professori in servizio presso l'Università di Palermo. Per i docenti di altre Università, che concorrono a formare il numero minimo di 20 docenti, il requisito di "ricercatore attivo" sarà verificato dal Collegio Docenti e sarà certificato dal Coordinatore;

2. I corsi di dottorato di ricerca possono essere articolati in indirizzi. Ciascun indirizzo deve prevedere la partecipazione di almeno 12 docenti dell'Università degli Studi di Palermo, in possesso del requisito di "ricercatore attivo" con soglia 2, definito dal Senato Accademico, di cui almeno 7 tra professori di I o II fascia. Ciascun docente può fare parte, al più, di un solo indirizzo. Nel caso di corsi di Dottorato di Ricerca istituiti dall'Università di Palermo in consorzio con altre Università, il numero minimo di 12 docenti può essere raggiunto con docenti delle Università consorziate, a condizione che almeno 8 docenti siano in servizio presso l'Università di Palermo.

il requisito di almeno 16 docenti obbligatori può essere raggiunto anche con docenti degli Atenei convenzionati, se nominalmente elencati nella convenzione, fermo restando il requisito di almeno 12 Professori. Ferma restando la autonoma valutazione del Nucleo, per i docenti esterni all'Ateneo la qualifica di Ricercatore attivo con soglia 3 è attestata dal Dipartimento proponente sulla base dei dati curriculari. Ai docenti di altro Ateneo si applica la condizione di esclusività di cui al comma 8 del presente articolo.

7. Possono far parte del Collegio docenti di altri Atenei, anche al di fuori di accordi convenzionali, se autorizzati dall'Ateneo di appartenenza. Possono far parte del Collegio, anche al di fuori di accordi convenzionali, docenti stranieri o esperti di elevata qualificazione scientifica o professionale. Le partecipazioni di cui al presente comma non concorrono alla determinazione dei valori minimi di 16 di cui al precedente comma 2, ma possono essere adeguatamente tenute in conto nelle procedure di Ateneo finalizzate alla selezione dei DDR da attivare, anche in relazione alla quantificazione del grado di internazionalizzazione del DDR.

8. La partecipazione al Collegio dei Docenti a qualsiasi titolo è da intendersi esclusiva su base nazionale per il ciclo XXIX. La partecipazione al Collegio in qualità di "docente obbligatorio" è da intendersi come impegnativa per l'intera durata del ciclo.

9. Per i DDR articolati in curricula, i docenti del Collegio sono assegnati ad un solo curriculum. Per ciascun curriculum deve essere prevista la partecipazione di almeno 6 docenti di cui almeno 3 "docenti obbligatori".

10. La composizione iniziale del Collegio Docenti è parte integrante della proposta di attivazione presentata dal Dipartimento. Durante lo svolgimento del ciclo il Collegio Docenti può essere integrato, per documentate esigenze di funzionamento del DDR, da ulteriori componenti su proposta o parere favorevole del Collegio, con delibera del Consiglio di Dipartimento, che verifica il possesso dei requisiti di cui al c.2 e al c.8 del presente articolo.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

<p>3. Il Collegio dei docenti dei Corsi di Dottorato di Ricerca articolati in indirizzi può delegare, per ciascun indirizzo, una commissione con funzione di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) formulare gli obiettivi formativi e approvare i programmi di studio per l'indirizzo di riferimento;</li><li>b) affidare a ciascun dottorando dell'indirizzo un tutor con le funzioni previste nel regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca;</li><li>c) valutare durante il corso l'attività di ricerca svolta dai dottorandi dell'indirizzo, certificarne la frequenza e proporne l'ammissione all'anno successivo.</li><li>d) la Commissione di Indirizzo del DDR o il Collegio Docenti del DDR non articolato indirizzo dovrà stabilire il periodo che i dottorandi trascorreranno all'estero ogni anno, entro il 31 marzo, per gli iscritti al I anno di corso, se il periodo all'estero è previsto nel II semestre dell'anno, ed entro il 31 dicembre per gli allievi degli anni successivi al primo.</li></ul> <p>La Commissione delegata è costituita dai docenti afferenti all'indirizzo ed è coordinata dal referente dell'indirizzo. Il referente dell'indirizzo deve possedere i requisiti di attività scientifica previsti per il coordinatore ( art. 2 comma 6 lettera c).</p> <p>4. Il Coordinatore avrà cura di individuare in seno al Collegio medesimo un professore di I o II fascia, sempre a tempo pieno, che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento temporaneo. In caso di dottorati articolati in indirizzi, tale professore viene di norma individuato tra uno dei referenti degli indirizzi. In caso di dimissioni del Coordinatore la designazione del nuovo Coordinatore del Collegio dei Docenti dovrà avvenire entro trenta giorni dalla</p>	<p>11. Tra i docenti obbligatori del Collegio è individuato il Coordinatore del Corso di DDR, di norma Professore di 1° fascia o in caso di indisponibilità da un Professore di 2° fascia, appartenente ai ruoli dell'Ateneo, con impegno a tempo pieno. L'individuazione del Coordinatore è parte integrante della proposta di attivazione.</p> <p><b>abrogato</b></p> <p>12. Il Coordinatore avrà cura di individuare in seno al Collegio medesimo un professore di I o II fascia, a tempo pieno, che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento temporaneo.</p> <p>13. Interviene alle sedute del Collegio un rappresentante degli studenti, scelto con procedura elettiva, per la trattazione di problemi didattici e organizzativi.</p>
--	---



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

presentazione delle stesse. Nelle more il ruolo sarà ricoperto dal docente decano del Collegio. Sostituzioni o integrazioni al Collegio saranno possibili e rese operative solo ad inizio di ciascun anno, previa valutazione del S.A. dei requisiti come definiti nell'art. 2 comma 6. La partecipazione al Collegio del Dottorato, con la stessa denominazione, impegna il docente per la durata di un triennio.

5. Possono altresì far parte di un indirizzo, in soprannumero, studiosi, anche stranieri, in possesso di elevata qualificazione scientifica e coerente con le finalità del corso, e personalità che, a giudizio del Collegio Docenti, possono apportare significativo contributo al progetto formativo. In presenza di più di un indirizzo il collegio dei docenti elegge tra i suoi componenti un professore di I o II fascia quale "referente" di ciascun indirizzo. Il coordinatore può assumere il ruolo di referente di un indirizzo.

abrogato

6. Nessun docente può far parte, nello stesso ciclo, di due diversi Collegi di corso di Dottorato attivati dall'Ateneo di Palermo.

Trasferito

7. Alla fine di ciascun anno il Collegio dei Docenti con proprio deliberato, valutata l'attività di ricerca svolta dai dottorandi, certificata la frequenza, ne proporrà l'ammissione all'anno successivo ovvero l'esclusione. Non è consentita l'esclusione dal corso nei casi di maternità o di grave e documentata malattia.

Trasferito

8. Il Collegio dei Docenti, valutato lo specifico progetto di ricerca, affida ciascun Dottorando, in base alle specifiche competenze, ad un tutor che ha la funzione di seguire e guidare l'attività di formazione del Dottorando, fino alla redazione finale, di cui egli si fa garante controfirmandola.

Trasferito

9. Può esercitare le funzioni di tutor ciascun Docente del Collegio in possesso dei requisiti scientifici stabiliti dal Senato Accademico (ricercatore attivo con soglia 3). Ove lo ritenga opportuno ai fini di una più articolata formazione, Il Collegio può



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

affiancare al tutor un esperto esterno di elevata professionalità con funzioni di co-tutor. In tal caso la tesi sarà controfirmata anche dal co-tutor. Dovrà essere garantita la presenza di un numero di tutor proporzionata al numero di corsisti.

## Art. 6 – Accesso

1. Possono accedere al corso di Dottorato di Ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea specialistica, magistrale, o di una laurea conseguita ai sensi del vecchio ordinamento ovvero di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle competenti autorità accademiche anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità. Chi è già in possesso del titolo di dottore di ricerca può essere ammesso a frequentare, previo superamento delle prove di esame, un nuovo corso di dottorato di ricerca su posto non coperto da borsa. Il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai soli fini dell'ammissione al concorso per l'accesso ai corsi di dottorato, sarà espresso dal Collegio Docenti.

2. L'Università disciplina le prove di ammissione, assicurando un'idonea valutazione comparativa dei candidati, tempi ristretti per l'espletamento, nonché la pubblicità degli atti.

3. Il Collegio Docenti di ciascun DDR può proporre che una o più borse di studio siano riservate a studenti stranieri. In caso di mancata assegnazione di tali borse, queste potranno essere utilizzate per studenti stranieri di altro dottorato. I bandi di concorso per l'accesso ai corsi di dottorato dovranno prevedere adeguate modalità di selezione per gli studenti stranieri, atte a promuovere e incoraggiare la mobilità degli studenti e il carattere internazionale dei corsi.

4. Le prove di ammissione hanno lo scopo

## Art. 6 – Accesso e requisiti per la attivazione

1. L'ammissione al Corso di DDR avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica. La domanda di partecipazione ai posti con borsa di studio può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale nelle classi indicate nella proposta di attivazione o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il giorno precedente la data di svolgimento delle prove di selezione. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla Collegio dei Docenti del DDR, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

Abrogato

2. Il Collegio Docenti di ciascun Corso di DDR propone una riserva di posti con borsa o senza borsa a candidati che abbiano conseguito il titolo di studio richiesto all'estero. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure di cui al comma 1 per lo stesso Corso di DDR.

abrogato



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

<p>di accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati.</p> <p>5. Il bando di concorso per l'ammissione ai Corsi, per esami e titoli, è emanato dal Rettore, che ne cura la pubblicità, compresa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il Rettore ne invia tempestivamente comunicazione al competente Ministero per la diffusione a livello nazionale anche tramite mezzi informatici.</p> <p>6. Il bando di concorso indica:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) il numero complessivo di laureati da ammettere al Corso;</li><li>b) la durata del Corso;</li><li>c) i titoli valutabili e la tipologia di prove da sostenere;</li><li>d) i contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi a carico dei dottorandi nonché la relativa disciplina degli esoneri;</li><li>e) il numero e l'ammontare delle borse di studio da determinare e conferire ai sensi dell'articolo 13 f) l'eventuale numero di borse riservate a studenti stranieri;</li><li>g) nel caso di dottorati consortili, il numero e l'ammontare delle borse di studio da determinare e conferire ai sensi dell'articolo 15 comma 1, con l'indicazione dell'Ateneo consorziato che contribuisce agli oneri.</li></ul> <p>7. La Commissione giudicatrice per l'esame</p>	<p>3. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese e pubblicizzato in via telematica sul sito dell'Ateneo, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero, deve indicare i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché le eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o prove orali previste. Se il bando prevede una quota di posti riservati a studenti laureati in università estere ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, su indicazione del Collegio Docenti, il bando può prevedere modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate che danno luogo ad una graduatoria separata.</p> <p>4. Il bando contiene l'indicazione del numero di borse di cui all'art.10, nonché quello dei contratti di apprendistato, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca, nonché l'indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi.</p> <p>5. Nel caso di DDR articolati in curricula ciascun candidato ha l'obbligo di indicare nella domanda uno o più curricula (con indicazione di priorità) a cui è interessato. Ogni candidato può partecipare alle prove di selezione per l'accesso a più Corsi di DDR, ma la circostanza non costituisce vincolo per il calendario delle prove.</p> <p>6. La prova di accesso è unica per ciascun Corso di DDR, indipendentemente dal curriculum.</p> <p>7. Non possono essere attivati i Corsi di DDR, per i quali, a seguito del Bando di cui al comma 3, abbiano presentato domanda un numero di candidati inferiore al numero dei posti con Borsa. La circostanza determina la sospensione delle procedure di selezione ed il rimborso agli aspiranti dei contributi di partecipazione versati. L'attivazione del Corso di DDR viene altresì revocata nel caso in cui, a conclusione delle prove di selezione, i vincitori Titolari di Borse di Studio risultino inferiori a 4. La circostanza determina il rimborso ai candidati dei contributi</p>
---	---



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

di ammissione al corso, composta da tre membri effettivi e tre membri supplenti, è nominata dal Rettore con proprio decreto, su proposta del Collegio da formularsi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e da far pervenire al competente Ufficio dell'Amministrazione centrale entro i quindici giorni successivi alla scadenza medesima.

8. I componenti della Commissione devono essere Docenti universitari, di cui almeno due Professori di prima e di seconda fascia. Tra i componenti della Commissione, almeno due dovranno essere docenti di altro Ateneo non appartenenti al collegio dei docenti, italiani o stranieri, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di riferimento del Collegio, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria qualora si realizzino le condizioni di cui all'Art. 4, comma 3. Il Collegio indica i nominativi di sei docenti, di cui almeno quattro professori e almeno quattro esterni, di cui sarà cura del Collegio dei Docenti accertare la disponibilità. Per sorteggio saranno scelti due componenti esterni ed un componente supplente (sempre tra gli esterni al Collegio Docenti), ed un componente interno, assicurandosi che complessivamente la Commissione risulti costituita a norma di legge. Non si può far parte per due volte consecutive della Commissione esaminatrice dello stesso dottorato. Il Collegio Docenti, acquisita la disponibilità dei commissari proposti, stabilisce la data della prova.

9. Nel caso di Dottorati istituiti a seguito di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

10. Nel caso di dottorati articolati in indirizzi,

versati per la partecipazione.

8. La Commissione giudicatrice per l'esame di ammissione a ciascun Corso di DDR, composta da tre membri effettivi e tre membri supplenti, è nominata dal Rettore con proprio decreto, su proposta del Dipartimento da formularsi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e da far pervenire al competente Ufficio dell'Amministrazione centrale entro i quindici giorni successivi alla scadenza medesima.

9. I componenti della Commissione devono essere Docenti universitari, di cui almeno due Professori di prima e di seconda fascia. Tra i componenti della Commissione, almeno due dovranno essere docenti di altro Ateneo non appartenenti al collegio dei docenti, italiani o stranieri, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di riferimento del Collegio, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria qualora si realizzino le condizioni di cui all'Art. 4, comma 6. Il Collegio indica i nominativi di sei docenti, di cui almeno quattro professori e almeno quattro esterni, di cui sarà cura del Collegio dei Docenti accertare la disponibilità. Per sorteggio saranno scelti due componenti esterni ed un componente supplente (sempre tra gli esterni al Collegio Docenti), ed un componente interno, assicurandosi che complessivamente la Commissione risulti costituita a norma di legge. Non si può far parte per due volte consecutive della Commissione esaminatrice dello stesso dottorato. Il Collegio Docenti, acquisita la disponibilità dei commissari proposti, stabilisce la data della prova.

10. Per i Corsi di DDR internazionali, definiti all'art.7 c.8, le convenzioni possono prevedere una differente composizione della commissione, fermo restando il requisito della unicità della prova di accesso.

**Abrogato**



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

il Collegio Docenti può affidare le prove di selezione a commissioni distinte per ciascun indirizzo o per gruppi di indirizzi o ad una commissione unica per tutti gli indirizzi. Le selezioni dei candidati avverranno separatamente per ciascun indirizzo, dando luogo a graduatorie distinte, che saranno utilizzate anche con scorrimento, in caso di rinuncia. Le operazioni di scorrimento avranno comunque termine entro la data fissata annualmente dal Senato Accademico. Le borse di studio ed i posti senza borsa non utilizzati da un indirizzo possono essere utilizzati per altro indirizzo dello stesso DDR, su proposta unanime del coordinatore e dei referenti di indirizzo. Ogni aspirante può partecipare alle selezioni per più indirizzi dello stesso o di diversi DDR, presentando domande separate per ciascun indirizzo. Il calendario delle prove deve garantire a ciascun candidato la possibilità di partecipare alle selezioni di più indirizzi dello stesso DDR.

11. Il Candidato ammesso alla frequenza del Corso di DDR è tenuto a concedere alla Università di Palermo gratuitamente il diritto di comunicazione e divulgazione, anche per via telematica, della versione finale della Tesi di DDR, dopo il superamento dell'esame finale.

### **Art. 7 - Durata dei corsi e conseguimento del titolo**

1. I corsi di Dottorato hanno la durata di tre anni e avranno inizio con il 1 gennaio dell'anno successivo alla deliberazione di istituzione.

11. Il Candidato ammesso alla frequenza del Corso di DDR è tenuto a concedere alla Università di Palermo gratuitamente il diritto di comunicazione e divulgazione, anche per via telematica, della versione finale della Tesi di DDR, dopo il superamento dell'esame finale.

### **Art. 7 – Svolgimento dei corsi e conseguimento del titolo**

1. I corsi di Dottorato si svolgono secondo il piano formativo di cui all'art.4, reso pubblico sul sito web del Corso di DDR.

2. Il Collegio dei Docenti, valutato lo specifico progetto di ricerca, affida ciascun Dottorando, in base alle specifiche competenze, ad un tutor che ha la funzione di seguire e guidare l'attività di formazione del Dottorando, fino alla redazione finale, di cui egli si fa garante controfirmandola. Ove lo ritenga opportuno ai fini di una più articolata formazione, Il Collegio può affiancare al tutor un esperto esterno di elevata professionalità con funzioni di co-tutor. In tal



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

<p>2. L'onere circa la copertura assicurativa dei dottorandi, per infortuni e responsabilità civile, per l'intera durata del Corso è a carico dell'Ateneo.</p> <p>3. I dottorandi sono tenuti a seguire il Corso di Dottorato di Ricerca secondo le modalità ed i tempi fissati dal Collegio dei Docenti compiendo attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine. I dottorandi che fruiscano di borsa sono obbligati a svolgere un periodo di attività formativa all'estero non inferiore a tre mesi nell'arco dell'intero corso di dottorato.</p> <p>4. I dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni possono essere iscritti sulla base delle vigenti disposizioni di legge.</p> <p>5. Al termine di ciascun anno di Corso i dottorandi devono presentare al Collegio dei Docenti una relazione sull'avanzamento della ricerca. Il Collegio dei docenti delibererà in ordine all'ammissione all'anno successivo o, in caso di valutazione negativa, sull'esclusione dalla prosecuzione del corso. Al termine del corso i dottorandi devono presentare al Collegio dei Docenti una relazione finale sull'attività di ricerca svolta. Il collegio delibera in ordine all'ammissione all'esame finale formulando una presentazione del Candidato.</p> <p>6. Al termine del corso, i dottorandi devono sostenere un esame finale per l'accertamento dei risultati scientifici conseguiti. L'esame consiste in una dissertazione su una tesi originale. Tali risultati vengono accertati da apposita Commissione. L'esame può essere ripetuto una sola volta.</p> <p>7. La tesi può essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del</p>	<p>caso la tesi sarà controfirmata anche dal co-tutor.</p> <p>trasferito</p> <p><b>trasferito</b></p> <p><b>trasferito</b></p> <p>3. Al termine di ciascun anno i dottorandi devono presentare al Collegio dei Docenti una relazione sull'avanzamento della ricerca. Il Collegio dei docenti delibera in ordine all'ammissione all'anno successivo o, in caso di valutazione negativa, sull'esclusione dalla prosecuzione del corso.</p> <p>4. Al termine del corso i dottorandi devono presentare al Collegio dei Docenti una relazione finale sull'attività di ricerca svolta. Il collegio delibera in ordine all'ammissione all'esame finale formulando una presentazione del Candidato.</p> <p>5. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", viene</p>
---	--



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

<p>Collegio dei Docenti.</p> <p>8. Il titolo di Dottore di Ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame.</p> <p>9. L'Università, successivamente al rilascio del titolo, cura il deposito della tesi finale corredata dal giudizio della Commissione, presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze. Una copia della tesi sarà altresì conservata presso la Biblioteca del Dipartimento e la Biblioteca Centrale della Facoltà di afferenza del relatore ed una copia in formato elettronico sarà archiviata</p>	<p>rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del collegio dei docenti. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che concorrono al rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori. I valutatori, scelti dal Collegio dei Docenti, esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.</p> <p>6. La discussione pubblica si svolge innanzi a una commissione la cui composizione è definita nel successivo art.8. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.</p> <p>7. Il titolo di Dottore di Ricerca viene conferito dal Rettore che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento.</p> <p>8. L'Ateneo, successivamente al rilascio del titolo, cura il deposito della tesi finale in formato elettronico e corredata dal giudizio della Commissione, presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze. Una copia della tesi sarà altresì conservata presso la Biblioteca del Dipartimento e la Biblioteca Centrale della Facoltà di afferenza del relatore ed una copia in formato elettronico sarà archiviata dall'Amministrazione per la</p>
---	--



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

dall'Amministrazione per la costituzione di un database.

10. L'Università cura un'anagrafe aggiornata dei dottori di ricerca, con indicazione del titolo del dottorato e della dissertazione e del ciclo di riferimento.

11. L'Università cura l'albo aggiornato, distribuito per aree, dei dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo nella sede di Palermo, sotto il tutorato di un docente dell'Ateneo che faccia parte del Collegio dei Docenti. L'albo, fruibile anche sul sito web dell'Ateneo, recherà l'ubicazione della sede di conferimento, del titolo del dottorato e della dissertazione e del ciclo di riferimento.

### **Art. 8 - Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo**

1. La Commissione giudicatrice per l'esame finale è nominata dal Rettore con decreto su proposta, indicativa di membri effettivi e membri supplenti, deliberata dal Collegio dei Docenti.

2. Ove il Collegio ne ravvisi la necessità o nel caso di dottorati articolati in indirizzi, ciascuno DDR può segnalare più Commissioni in considerazione dei diversi curricula/indirizzi del dottorato e dei diversi percorsi formativi e di ricerca dei candidati.

3. La Commissione giudicatrice è composta da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso. Almeno due membri devono appartenere a Università, anche straniera, non partecipanti al Dottorato; il terzo membro può appartenere al Collegio purché non rivesta la funzione di tutor o di co-tutor di alcuno dei candidati all'esame finale.

4. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a

costituzione di un database.

9. L'Ateneo cura un'anagrafe aggiornata dei dottori di ricerca, con indicazione del titolo del dottorato e della dissertazione e del ciclo di riferimento. Una copia della Tesi in formato elettronico, di cui il candidato dovrà dichiarare la conformità all'originale, deve essere depositata presso il repository ad accesso aperto delle tesi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Palermo, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità. L'Ateneo cura anche la conservazione delle tesi in un proprio archivio elettronico. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi l'università deposita copia della tesi, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale.

### **Art. 8 - Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo**

1. La Commissione di cui all'art.7 del Regolamento è nominata con decreto del Rettore su proposta, indicativa di membri effettivi e membri supplenti, deliberata dal Collegio dei Docenti.

**Abrogato**

2. La Commissione giudicatrice è composta da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso. Almeno due membri devono appartenere a Università, anche straniera, non partecipanti al Dottorato; il terzo membro può appartenere al Collegio purché non rivesta la funzione di tutor o di co-tutor di alcuno dei candidati all'esame finale.

3. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

<p>strutture di ricerca pubbliche e private anche straniere.</p> <p>5. Nel caso di Dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.</p> <p>6. La Commissione, ricevuta copia del decreto di nomina, fissa il giorno, l'ora ed il luogo in cui si svolgerà l'esame dei candidati, dandone comunicazione scritta all'Ufficio competente almeno quindici giorni prima della data fissata.</p> <p>7. La Commissione, di norma, deve espletare le procedure per il conseguimento del titolo nel periodo compreso tra il 15 febbraio ed il 30 marzo. Decorso tale termine senza avere concluso i lavori, la commissione decade ed il Rettore nomina, sentito il Collegio dei Docenti, una nuova commissione con l'esclusione dei componenti decaduti.</p> <p>8. Alle procedure di valutazione e ai giudizi sui singoli candidati va assicurata idonea pubblicità.</p> <p><b>Art. 9 - Adempimenti dei candidati all'esame finale</b></p> <p>1. Il candidato all'esame per il conseguimento del titolo deve presentare apposita istanza di ammissione, in carta legale, al Rettore entro il mese di dicembre dell'ultimo anno di corso, corredata dalla deliberazione del Collegio Docenti. Entro lo stesso termine il candidato che abbia ottenuto dal Collegio dei Docenti l'autorizzazione alla proroga della presentazione della tesi deve presentare apposita istanza di proroga.</p>	<p>ricerca pubbliche e private anche straniere.</p> <p>4. Nel caso di Corsi di Dottorato Internazionale di cui al successivo art. 17 c.8, le convenzioni possono prevedere una composizione della commissione differente da quella indicata al precedente comma 2.</p> <p>5. La Commissione, ricevuta copia del decreto di nomina, fissa il giorno, l'ora ed il luogo in cui si svolgerà l'esame dei candidati, dandone comunicazione scritta all'Ufficio competente almeno quindici giorni prima della data fissata.</p> <p>6. La Commissione, di norma, deve espletare le procedure entro il 28 febbraio. Decorso tale termine senza avere concluso i lavori, la commissione decade ed il Rettore nomina, sentito il Collegio dei Docenti, una nuova commissione con l'esclusione dei componenti decaduti.</p> <p><b>Trasferito</b></p> <p>.</p> <p>7. Nei casi di rinvio per sei mesi previsti dall'art.7 c.5, la Commissione è riconvocata per la presentazione pubblica e la valutazione delle tesi interessate sei mesi dopo la data di cui al c.5.</p> <p><b>Art. 9 - Adempimenti dei candidati all'esame finale</b></p> <p>1. Il candidato all'esame per il conseguimento del titolo deve presentare apposita istanza di ammissione, in carta legale, al Rettore entro il mese di ottobre dell'ultimo anno di corso.</p>
---	--



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

2. Il candidato ammesso all'esame finale deve inoltre presentare al Rettore, entro il successivo 15 gennaio, tre copie della tesi finale corredate dalla presentazione deliberata dal Collegio dei Docenti, di cui una dovrà essere depositata, in formato elettronico, e di cui il candidato dovrà dichiarare la conformità all'originale, presso il repository ad accesso aperto delle tesi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Palermo, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità. Sarà cura del candidato, entro i 10 giorni dalla pubblicizzazione della composizione della Commissione, provvedere alla trasmissione di altre tre copie, a ciascuno dei componenti della Commissione d'esame. Tutte le copie delle tesi dovranno essere firmate dal candidato e dal Coordinatore e dal tutor e dall'eventuale co-tutor.

### **Art. 10 - Proroga della presentazione della tesi**

1. Il candidato, ottenuta la proroga con decreto rettorale, dovrà presentare entro il 31 dicembre dell'anno successivo l'istanza di ammissione all'esame finale, corredata dal deliberato favorevole del Collegio Docenti e mantenere l'impegno alla consegna della tesi entro il 15 gennaio successivo.

2. La proroga può essere concessa una sola volta, per il periodo fisso di un anno e non comporta ulteriore titolo a godere di borsa di studio. In caso di mancata attivazione del corso, il candidato può essere ammesso a sostenere l'esame finale anche in altra sede.

3. La proroga può essere concessa solo per uno dei seguenti motivi:  
a) malattia prolungata;  
b) maternità;  
c) caso fortuito o forza maggiore;

2. Il candidato ammesso all'esame finale deve inoltre presentare al Rettore, entro il successivo 31 gennaio, tre copie della tesi finale unitamente ad una Relazione di presentazione approvata dal Collegio dei Docenti, alla quale vengono allegate le Relazioni dei Valutatori.

3. Sarà cura del candidato, entro i 10 giorni dalla pubblicizzazione della composizione della Commissione, provvedere alla trasmissione di altre tre copie, a ciascuno dei componenti della Commissione d'esame. Tutte le copie delle tesi dovranno essere firmate dal candidato e dal Coordinatore e dal tutor e dall'eventuale co-tutor.

abolito



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

d) motivata esigenza di approfondimento della tesi.

Per i primi tre casi il Collegio dei Docenti prende atto dell'idonea documentazione giustificativa prodotta; per l'altro caso valuta discrezionalmente.

## **Art. 11 - Mancata presentazione del candidato all'esame finale**

1. Il candidato che non si presenta all'esame finale può essere giustificato ed ammesso quindi all'esame nella sessione successiva presso la stessa sede, ovvero in altra sede in caso di mancata attivazione del corso nell'Ateneo di Palermo, solo nei seguenti casi:

- a) Malattia;
- b) Maternità;
- c) Caso fortuito o forza maggiore.

2. Tali ipotesi dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto al Rettore che ne valuterà la fondatezza.

## **Art. 12 - Conseguimento del titolo**

1. Il titolo di Dottore di Ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che può essere ripetuto una sola volta.

2. Il titolo viene conferito dal Rettore che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento.

3. Nel caso di esito negativo della prova, il candidato, a domanda, parteciperà ad altra sessione d'esame avendo l'obbligo di risottoporre alla valutazione del Collegio Docenti, la tesi finale.

## **Art. 13 - Contributi e Borse**

1. L'Università definisce annualmente i contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, nonché conferisce borse di studio in conformità ai seguenti criteri:

Abrogato

Già detto

## **Art. 10 (ex-13) - Contributi e Borse**

1. L'Ateneo definisce i contributi per la partecipazione agli esami di accesso, per l'accesso e la frequenza ai corsi, per la partecipazione all'esame finale e per i diritti di



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

<p>a) i contributi sono determinati dal Consiglio di Amministrazione ed i dottorandi sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio;</p> <p>b) l'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 3 Agosto 1998, n. 315, e successive modifiche e integrazioni;</p> <p>c) i dottorandi titolari di borse di studio</p>	<p>segreteria, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.</p> <p>2. L'Ateneo assegna ai vincitori delle prove di accesso Borse di Studio nel limite fissato nel Bando. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite nell'art.7 del regolamento, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica.</p> <p>3. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato in misura pari a quella prevista dal decreto del Ministro 18 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008.</p> <p>4. <b>(nuovo)</b>A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio di Ateneo un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Il Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato, delibera annualmente l'importo e le modalità di erogazione del budget di cui sopra. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, per gli stessi fini.</p> <p>5. <b>(nuovo)</b>Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui all'articolo 8 del DM , comma 3, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 3.</p> <p>6. <b>(nuovo)</b>I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.</p> <p>7. I dottorandi titolari di borse di studio conferite</p>
--	---



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

conferite dalle Università su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, commi 3 e 5 della legge 3 Luglio 1998, n. 210 sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi;

d) le borse di studio sono assegnate, anche a stranieri, previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria; a parità di merito prevale la posizione del candidato più giovane d'età;

e) il numero di borse di studio conferite dall'Università, comprensivo di quelle conferite su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'Articolo 4, commi 3 e 5 della Legge 3 Luglio 1998 n. 210, è non inferiore alla metà dei dottorandi;

f) gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, anche parzialmente ma comunque in misura non inferiore al 50%, comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, commi 3 e 5 della Legge 3 luglio 1998 n. 210, o da altri fondi universitari, possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando, anche in applicazione dell'Art. 5, comma 1, lettera b) della Legge 27 Dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni e integrazioni;

g) la durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del Corso;

h) la cadenza di pagamento della borsa di studio è mensile;

i) l'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50% per ogni giorno di effettiva permanenza in strutture straniere;

j) detto incremento sarà erogato successivamente alla data di partenza del dottorando, per il 50% alla prima scadenza utile di pagamento del rateo di borsa, e per

dalle Università su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, commi 3 e 5 della legge 3 Luglio 1998, n. 210 sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi;

8. Le borse di studio sono assegnate, anche a stranieri, previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria; a parità di merito prevale la posizione del candidato più giovane d'età;

### **Abrogato**

9. gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, anche parzialmente ma comunque in misura non inferiore al 50%, comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, commi 3 e 5 della Legge 3 luglio 1998 n. 210, o da altri fondi universitari, possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando, anche in applicazione dell'Art. 5, comma 1, lettera b) della Legge 27 Dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni e integrazioni; possono altresì gravare sui finanziamenti dei progetti di ricerca, se compatibili con le finalità e le scadenze del progetto. I finanziamenti di cui al presente comma non possono fare riferimento a specifici curricula.

10. L'importo della borsa di studio è incrementato nella misura massima del 50 per cento per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

il restante 50% a conclusione del periodo di attività all'estero, previa produzione della documentazione attestante il predetto periodo trascorso fuori dall'Italia. I dottorandi senza borsa che si recano all'estero potranno usufruire di un contributo che sarà stabilito dal Rettore secondo la disponibilità di bilancio e tramite apposito bando;

k) il Coordinatore del corso o, per delega, il referente di indirizzo autorizzerà la permanenza all'estero per periodi inferiori o pari a sei mesi; per i periodi superiori sarà necessaria l'autorizzazione del Collegio dei Docenti;

l) ai dottorandi non è consentito cumulare la propria borsa di studio con altre a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti - art. 6 della Legge n. 398 del 30 Novembre 1989;

m) in ottemperanza al comma 8 dell'art. 4 della Legge 3 Luglio 1998 n. 210, ai dottorandi di ricerca può essere affidata una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca. Tale attività deve essere direttamente collegata e coerente con le attività di ricerca dei dottorandi; l'attività didattica dovrà essere preventivamente autorizzata dal collegio dei docenti del dottorato su proposta del tutor. Le attività didattiche integrative e sussidiarie consistono in attività seminariali o di laboratorio, di tutoraggio e assistenza alle redazioni di tesi di laurea. La collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri per il bilancio dello stato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università;

n) i dottorandi che svolgono la propria attività presso cliniche universitarie possono

dal collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero.

Detto incremento sarà erogato successivamente alla data di partenza del dottorando, per il 50% alla prima scadenza utile di pagamento del rateo di borsa, e per il restante 50% a conclusione del periodo di attività all'estero, previa produzione della documentazione attestante il predetto periodo trascorso fuori dall'Italia. I dottorandi senza borsa che si recano all'estero potranno usufruire di un contributo che sarà stabilito dal Rettore secondo la disponibilità di bilancio e tramite apposito bando;

11. il Coordinatore del corso autorizzerà la permanenza all'estero per periodi inferiori o pari a sei mesi; per i periodi superiori sarà necessaria l'autorizzazione del Collegio dei Docenti;

trasferito

trasferito;

trasferito



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

essere impiegati, a domanda, nell'attività assistenziale, con riferimento all' art. 1 comma 25 della legge 4/99.

o) in caso di conseguimento dell'ammissione sia ai Corsi di Dottorato che a Scuole di specializzazione di durata biennale o ai corsi di tirocinio formativo attivo, per il massimo di dodici mesi è consentita la sospensione del dottorato con contestuale sospensione della erogazione della borsa

p) possono essere altresì ammessi in soprannumero, nella misura del 50% dei posti messi a concorso, i candidati stranieri, risultati idonei in apposita graduatoria, che siano assegnatari di borse di studio finanziate dal Ministero Affari Esteri della Repubblica Italiana, o dal Governo del loro paese di origine, nonché i candidati appartenenti a Paesi con i quali esista specifico accordo intergovernativo o di convenzione con l'Ateneo e comunque senza oneri per l'Ateneo stesso. In tal caso si rende necessario acquisire il parere del Collegio dei Docenti del Dottorato. L'ammissione dei cittadini stranieri su posti in soprannumero avverrà tramite la valutazione dei titoli posseduti, presentazione di un progetto di ricerca e una prova colloquio.

q) In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni non può essere erogata la borsa di studio ed il periodo di sospensione non è soggetto a recupero;

r) In caso di esclusione dal corso o di rinuncia in corso d'anno si procederà al recupero dei ratei eventualmente già erogati.

trasferito

12. possono essere altresì ammessi in soprannumero, nella misura del 50% dei posti messi a concorso, i candidati stranieri, risultati idonei in apposita graduatoria, che siano assegnatari di borse di studio finanziate dal Ministero Affari Esteri della Repubblica Italiana, o dal Governo del loro paese di origine, nonché i candidati appartenenti a Paesi con i quali esista specifico accordo intergovernativo o di convenzione con l'Ateneo e comunque senza oneri per l'Ateneo stesso. In tal caso si rende necessario acquisire il parere del Collegio dei Docenti del Dottorato. L'ammissione dei cittadini stranieri su posti in soprannumero avverrà tramite la valutazione dei titoli posseduti, presentazione di un progetto di ricerca e una prova colloquio.

Trasferito

trasferito

### **art. 11 (nuovo)**

#### **Diritti e doveri dei dottorandi**

1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto dal comma 4 e dagli articoli 7 e 11 del DM. I dottorandi sono comunque tenuti a seguire il Corso di Dottorato di Ricerca secondo le modalità ed i tempi fissati dal Collegio dei Docenti in conformità al piano formativo definito nella proposta di attivazione.

2. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

	<p>collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale.</p> <p>3. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.</p> <p>4. L'onere circa la copertura assicurativa dei dottorandi, per infortuni e responsabilità civile, per l'intera durata del Corso è a carico dell'Ateneo.</p> <p>5. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n.476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.</p> <p>6. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n.68.</p> <p>7. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.</p> <p>8. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni non può essere erogata la borsa di studio ed il periodo di sospensione non è soggetto a recupero;</p>
--	--



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

<p><b>Art. 14 - Rimborso spese per le commissioni</b></p>	<p>9. In caso di esclusione dal corso o di rinuncia in corso d'anno si procederà al recupero dei ratei eventualmente già erogati.</p> <p><b>ART.12 (nuovo)</b> <b>Raccordo tra i corsi di dottorato e le scuole di specializzazione e tra i corsi di dottorato ed i corsi TFA</b></p> <p>1. Limitatamente alle scuole di specializzazione medica il Collegio dei Docenti del Dottorato ed il Consiglio della Scuola di Specializzazione possono autorizzare la frequenza congiunta del corso di specializzazione e del dottorato, limitatamente all'ultimo anno della scuola di specializzazione, compatibilmente con l'attività prevista dalla scuola medesima e con il piano formativo del Corso di DDR;</p> <p>2. Possono presentare richiesta di frequenza congiunta gli specializzandi iscritti all'ultimo anno della scuola di specializzazione. Il collegio dei docenti del corso di dottorato dispone l'eventuale accoglimento della richiesta e contestualmente autorizza la riduzione del corso di dottorato a due ulteriori anni, a seguito di valutazione della attività di ricerca già svolta nel corso di specializzazione medica.</p> <p>3. La frequenza congiunta, se autorizzata, comporta la sospensione della erogazione della eventuale Borsa di Studio di Dottorato assegnata. In questo caso la richiesta di frequenza congiunta potrà essere accolta dal Collegio Docenti sole se la sospensione della borsa per l'anno di frequenza congiunta non incide sui requisiti della numerosità minima di borse di studio del corso di DDR e del numero medio di borse per corso e per ciclo di Ateneo.</p> <p>4. In caso di conseguimento dell'ammissione sia ai Corsi di Dottorato che a Scuole di specializzazione di durata biennale o ai corsi di tirocinio formativo attivo, per il massimo di dodici mesi è consentita la sospensione del dottorato con contestuale sospensione della erogazione della borsa</p> <p><b>Art. 13 - Rimborso spese per le commissioni</b></p>
---	---



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Il rimborso spese per le Commissioni viene erogato in base alla normativa vigente all'atto della pubblicazione del Bando di Concorso.

## **Art. 15 - Corsi di Dottorato istituiti fra consorzi di Università**

1. Nel caso di corsi di Dottorato di Ricerca istituiti dall'Università di Palermo consorziata con altre Università, il Rettore indica nel relativo decreto di istituzione il numero delle borse di studio finanziate dalle sedi consorziate. Le relative convenzioni per il finanziamento di tali borse dovranno essere stipulate in data antecedente all'emanazione del bando come previsto dall'art. 13 lettera f) del presente regolamento.

2. Le Università consorziate si impegnano a mettere a disposizione del Corso di Dottorato di Ricerca in epigrafe le strutture edilizie, le attrezzature scientifiche, didattiche e bibliografiche occorrenti alla gestione nonché il necessario personale docente e non docente afferente alle strutture didattiche presso le quali verrà attivato il Corso medesimo.

3. Ciascuna Università consorziata provvederà a coprire i costi, relativi alla mobilità dei propri docenti e tutor e gli eventuali oneri finanziari di competenza, connessi allo svolgimento del corso di Dottorato.

## **Art. 16 - Internazionalizzazione**

Tipologie di accordi con Università straniere L'Ateneo promuove e agevola la cooperazione internazionale anche nell'ambito dei dottorati di ricerca. A tal fine promuove e stipula, con altre Università e/o Enti stranieri, convenzioni, che definiscono le modalità di cooperazione, ed in particolare:

Il rimborso spese per le Commissioni viene erogato in base alla normativa vigente all'atto della pubblicazione del Bando di Concorso.

**(modificato)**

## **Art. 14 - Partecipazione dell'Ateneo a Corsi di DDR con sede amministrativa presso altro Ateneo**

1. L'Ateneo, su proposta di uno o più Dipartimenti, può partecipare in regime di convenzione a Corsi di DDR con sede amministrativa presso altro Ateneo. La partecipazione è regolata da apposite convenzioni, che possono riguardare uno o più Corsi di DDR.

2. La convenzione definisce le modalità di partecipazione dell'Ateneo di Palermo, in termini di strutture, docenti, impegno finanziario anche in termini di Borse di Studio, il cui numero non può essere inferiore a 3 per ciascun Corso.

3. La verifica dei requisiti del DDR proposto rientra nella competenza del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo sede amministrativa.

4. Le prove di accesso, il funzionamento del DDR e la organizzazione degli esami finali avverranno secondo i regolamenti dell'Ateneo sede amministrativa.

**(modificato)**

## **Art. 15 - Internazionalizzazione**

L'Ateneo promuove e agevola la cooperazione internazionale anche nell'ambito dei dottorati di ricerca. A tal fine promuove e stipula, con altre Università e/o Enti stranieri, convenzioni, che definiscono le modalità di cooperazione, ed in particolare:

- Istituzione di dottorati in convenzione con Atenei o istituzioni estere che prevedono il rilascio di titoli congiunti o



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

<ul style="list-style-type: none"><li>• Istituzione di dottorati internazionali con rilascio di titoli congiunti o doppio titolo;</li><li>• Co-tutela di tesi con rilascio di doppio titolo;</li><li>• Certificazione aggiuntiva di Doctor Europaeus.</li></ul> <p><b>Istituzione di dottorati internazionali con rilascio di titoli congiunti o doppio titolo</b></p> <p>1. I Dipartimenti, su proposta dei Coordinatori interessati, possono proporre la istituzione di un nuovo corso di dottorato internazionale o la trasformazione in dottorato internazionale in sede di rinnovo di un dottorato o di un indirizzo o di una Scuola già esistente secondo un accordo contenente i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) indicazione delle università e/o Enti italiani e stranieri partecipanti;</li><li>b) individuazione di obiettivi formativi condivisi;</li><li>c) elaborazione del percorso formativo comune con indicazione analitica delle tematiche scientifiche, con eventuale previsione di curricula, e attribuzione dei crediti formativi, ove previsto dai propri regolamenti;</li><li>d) articolazione dell'attività didattica svolta presso le sedi interessate con indicazione dei corsi, seminari etc, in modo da garantire l'impegno in più sedi dei dottorandi ;</li><li>e) indicazione di un Coordinatore responsabile dell'organizzazione del corso per ciascuna delle Università e del Collegio dei docenti, che deve essere composto da rappresentanti di tutte le Università coinvolte;</li><li>f) formulazione di specifiche modalità di valutazione di rendimento formativo;</li><li>g) durata del corso;</li><li>h) modalità di ammissione ai corsi e criteri di selezione dei candidati;</li><li>i) modalità di nomina delle Commissioni per l'ammissione al corso e per l'esame finale finalizzata al conseguimento del titolo;</li><li>j) apporto finanziario di ciascuna sede, o di Istituzioni o Enti italiani e/o stranieri; la lingua o</li></ul>	<p>doppio o multiplo titolo;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Co-tutela di tesi con rilascio di doppio titolo;</li><li>• Certificazione aggiuntiva di Doctor Europaeus.</li><li>• Permanenza, sotto forma di stage, dei dottorandi presso qualificate istituzioni di ricerca estere</li></ul> <p><b>Art. 16 - Istituzione di dottorati in convenzione con Atenei o istituzioni estere. (modificato)</b></p> <p>1. La proposta di attivazione di Corsi di DDR in convenzione con Atenei o istituzioni di ricerca esteri è basata sulla convenzione con l'istituzione interessata che prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) la condivisione dei percorsi formativi del Corso di DDR o di un suo curriculum, con la definizione della sede di svolgimento delle attività formative e di ricerca previste;</li><li>b) una equa ripartizione degli oneri</li><li>c) le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario</li><li>d) le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi</li><li>e) il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.</li><li>f) l'elencazioni dei docenti della istituzione straniera proposti per il Collegio dei Docenti;</li><li>g) le modalità di valutazione annuali dei dottorandi;</li><li>h) la lingua in cui deve essere redatta la tesi</li><li>i) modalità di autovalutazione del Corso di DDR</li></ul> <p>Nel caso in cui la convenzione riguardi il Corso di DDR nel suo complesso, la convenzione può prevedere specifiche disposizioni in merito alla prove di selezione per l'accesso e per il conferimento del titolo, ivi compresa la composizione della commissione.</p> <p>2. Le convenzioni con istituzioni straniere (Atenei o istituzioni di ricerca) devono riguardare il Corso di DDR nel suo complesso per quanto riguarda il rilascio del titolo congiunto o multiplo, ma possono riguardare i singoli curricula, per quanto attiene i percorsi formativi e possono prevedere la utilizzazione dei finanziamenti erogati prevalentemente per specifici curricula, fermo restando la unicità della prova di accesso e delle prove finali.</p>
--	---



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

le lingue in cui deve essere redatta e discussa la tesi;

k) riconoscimento del doppio titolo o rilascio del titolo congiunto a firma dei Rettori di tutte le Università partecipanti al dottorato con la menzione specifica che il titolo è valido in ciascun ordinamento con la denominazione prevista dalle singole normative in materia;

l) l'obbligo per tutti i dottorandi iscritti al corso di trascorrere un periodo di almeno tre mesi presso una delle università e/o Enti stranieri partecipanti.

2. Nel caso di dottorati articolati in indirizzi, è possibile prevedere l'internazionalizzazione di un solo indirizzo o dell'intero corso di dottorato. Nel caso di internazionalizzazione di un solo indirizzo, quanto previsto dall'art.1 rimane valido solo per gli iscritti al suddetto indirizzo.

3. L'istituzione del dottorato internazionale avviene con delibera del Senato Accademico, previo parere del Nucleo di valutazione interno, tenuto conto della rilevanza del processo di internazionalizzazione del dottorato di ricerca e del rilievo internazionale delle Università partecipanti, e del Consiglio di Amministrazione, in ordine all'apporto economico-finanziario dell'Università all'interno del progetto. Il Senato Accademico verifica annualmente la sussistenza dei requisiti di cui al presente comma e l'effettivo rispetto degli elementi di cui al comma 1. In caso di esito negativo della verifica, il corso di dottorato perde, a partire dal ciclo successivo, il carattere di dottorato internazionale.

4. Le proposte di dottorato internazionale potranno essere sottoposte agli Organi Accademici in concomitanza con le scadenze previste dal regolamento di Ateneo per l'inoltro delle proposte di rinnovo o istituzione. Le convenzioni con le università straniere potranno invece essere sottoposte ad approvazione degli organi di governo dell'ateneo in qualsiasi periodo dell'anno.

3. Il titolo di Corso di Dottorato Internazionale è riservato ai Corsi di DDR in convenzione con istituzioni straniere per i quali per tutti i curricula e per tutti gli studenti è previsto il rilascio del titolo congiunto o del doppio titolo.

**Art. 17 - cotutela di tesi**



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## Dottorati di ricerca in co-tutela di tesi

1. La co-tutela di tesi consiste nell'elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell'Università di Palermo e di un docente dell'Università partecipante. La co-tutela di tesi può essere attivata su proposta del Collegio di docenti di due dottorati ed è regolata da apposita convenzione sottoposta alla approvazione dei rispettivi organi accademici.

2. La convenzione specifica i termini dell'accordo in conformità alle seguenti condizioni e contenuti:

a) l'iscrizione presso l'Università di appartenenza comporta la regolare iscrizione anche presso l'Università partecipante, senza contribuzioni aggiuntive;

b) l'Università partecipante mette a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie e, comunque, garantisce i servizi forniti ai propri dottorandi;

c) il dottorando svolge la propria attività di studi e ricerca presso le strutture delle due sedi universitarie per periodi approssimativamente equivalenti;

d) esame finale con discussione della tesi davanti alla Commissione giudicatrice, nominata dai Rettori delle due Università, composta da rappresentanti scientifici delle due istituzioni in numero pari; deve comprendere almeno 4 membri tra cui i due relatori di tesi;

e) le eventuali fonti di finanziamento a sostegno della mobilità del dottorando;

f) ognuna delle due istituzioni rilascerà il titolo di Dottore di Ricerca, per la stessa tesi, in seguito ad una relazione favorevole della Commissione giudicatrice; il titolo di dottore di ricerca di cui sopra è completato con la dizione "tesi in co-tutela" con l'Università di \_\_\_\_\_;

### Certificazione aggiuntiva di "Doctor Europaeus"

1. L'Ateneo rilascia la certificazione di

1. La co-tutela di tesi consiste nell'elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell'Università di Palermo e di un docente di un Ateneo estero, detto Ateneo partecipante. La co-tutela di tesi può essere attivata su proposta del Collegio di docenti ed è regolata da apposita convenzione sottoposta alla approvazione dei organi accademici.

2. La convenzione specifica i termini dell'accordo in conformità alle seguenti condizioni e contenuti:

a) l'iscrizione presso l'Università di appartenenza comporta la regolare iscrizione anche presso l'Università partecipante, senza contribuzioni aggiuntive;

b) l'Università partecipante mette a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie e, comunque, garantisce i servizi forniti ai propri dottorandi;

c) il dottorando svolge la propria attività di ricerca presso le strutture delle due sedi universitarie per periodi approssimativamente equivalenti;

d) esame finale con discussione della tesi davanti alla Commissione giudicatrice, nominata dai Rettori delle due Università, composta da rappresentanti scientifici delle due istituzioni in numero pari; deve comprendere almeno 4 membri tra cui i due relatori di tesi;

e) le eventuali fonti di finanziamento a sostegno della mobilità del dottorando;

f) ognuna delle due istituzioni rilascerà il titolo di Dottore di Ricerca, per la stessa tesi, in seguito ad una relazione favorevole della Commissione giudicatrice; il titolo di dottore di ricerca di cui sopra è completato con la dizione "tesi in co-tutela" con l'Università di \_\_\_\_\_;

3. I DDR di cui l'Ateneo è sede amministrativa possono accettare, anche in eccesso rispetto al numero massimo di posti disponibili, studenti di DDR esteri per la co-tutela della tesi.

### Art. 18 Certificazione aggiuntiva di "Doctor Europaeus"

1. L'Ateneo rilascia la certificazione di "Doctor Europaeus", aggiuntiva al titolo ed al valore



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

“Doctor Europaeus”, aggiuntiva al titolo ed al valore nazionale del relativo dottorato, su proposta del Collegio dei Docenti in relazione a singole richieste avanzate da uno o più dottorandi, qualora sussistano le seguenti quattro condizioni:

- a) giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due professori provenienti da due Università Europee diverse tra loro e da quella in cui viene discussa la tesi;
- b) appartenenza di almeno un membro della commissione d'esame finale ad una istituzione universitaria di un paese Europeo diverso da quello in cui viene discussa la tesi e dei docenti di cui alla lettera a);
- c) discussione di una parte della tesi in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa;
- d) esecuzione di parte della ricerca presentata nella tesi durante un soggiorno di almeno 3 mesi in un paese Europeo diverso da quello in cui è iscritto il candidato.

Verificato il rispetto di tutti i requisiti richiesti, il rilascio della certificazione di Doctor Europaeus avverrà congiuntamente con la consegna del titolo di Dottore di Ricerca.

### **Art. 17- Dottorati di Ricerca con sede amministrativa presso altro Ateneo**

1. L'Università di Palermo, su richiesta di singoli o gruppi di docenti, previo parere positivo del Nucleo di Valutazione e delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, può partecipare all'istituzione di un Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso altro Ateneo o aderire ad un Dottorato già costituito in altra sede.

2. Docenti afferenti a tali Dottorati presenteranno, singolarmente o collegialmente, all'atto della richiesta di stipula della convenzione, una relazione sull'attività svolta nell'ambito del Dottorato, fornendo al Nucleo di Valutazione, al Senato Accademico ed al Consiglio di

nazionale del relativo dottorato, su proposta del Collegio dei Docenti in relazione a singole richieste avanzate da uno o più dottorandi, qualora sussistano le seguenti quattro condizioni:

- a) giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due professori provenienti da due Università Europee diverse tra loro e da quella in cui viene discussa la tesi;
- b) appartenenza di almeno un membro della commissione d'esame finale ad una istituzione universitaria di un paese Europeo diverso da quello in cui viene discussa la tesi e dei docenti di cui alla lettera a);
- c) discussione di una parte della tesi in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa;
- d) esecuzione di parte della ricerca presentata nella tesi durante un soggiorno di almeno 3 mesi in un paese Europeo diverso da quello in cui è iscritto il candidato.

Verificato il rispetto di tutti i requisiti richiesti, il rilascio della certificazione di Doctor Europaeus avverrà congiuntamente con la consegna del titolo di Dottore di Ricerca.

trasferito

### **ART. 19 (nuovo)**

***(Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione)***

L'Ateneo può istituire corsi di dottorato, in convenzione con imprese che soddisfano i requisiti stabiliti nel DM ed accertati dal Nucleo, sulla base di convenzioni che prevedono:

La condivisione dei percorsi formativi con la esplicita indicazione delle attività da svolgersi presso i laboratori e le strutture di ricerca e sviluppo dell'impresa;

L'impegno da parte dell'impresa ad erogare il finanziamento necessario per 3 borse di studio.

2. L'Ateneo può attivare corsi di dottorato industriale, anche nella forma di curriculum di un



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Amministrazione ogni elemento utile a supportare la richiesta nonché il quadro del Collegio dei Docenti distribuiti per sedi consorziate.

3. In base a tali dati e tenuto conto anche del numero di docenti impegnati, l'Università di Palermo delibererà la concessione di borse di studio a condizione che fra i due Atenei sia stata stipulata una convenzione che preveda rapporti di reciprocità, anche fra dottorati di diverso ambito disciplinare.

## **Art. 18 – Visibilità sul web**

1. Ogni corso di dottorato deve avere un proprio sito che sia regolarmente aggiornato e accessibile on line sul portale dell'Università degli Studi di Palermo.
2. Deve comunque essere presente l'eventuale articolazione in indirizzi, tesi in corso, calendarizzazione delle attività didattiche e l'elenco dei dottorandi in corso.
3. Responsabile dell'aggiornamento del sito è il Coordinatore del dottorato o suo delegato.

## **Art. 19 – Entrata in vigore e Norma finale**

1. Le norme del presente Regolamento entrano in vigore a partire XXVI ciclo. Dalla stessa data cessa di avere efficacia ogni

Corso di Dottorato, con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.

3. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui al comma 2 stabiliscono, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato.

4. L'Ateneo può attivare. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

5. Per i dottorati di cui ai commi 1, 2 e 4 i regolamenti dei corsi di dottorato possono prevedere una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei corsi nonché modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato.

## **Art. 20 – Visibilità sul web**

1. Ogni corso di dottorato deve avere un proprio sito che sia regolarmente aggiornato e accessibile on line sul portale dell'Università degli Studi di Palermo.
2. Deve comunque essere presente l'eventuale articolazione in indirizzi, tesi in corso, calendarizzazione delle attività didattiche e l'elenco dei dottorandi in corso.
3. Responsabile dell'aggiornamento del sito è il Coordinatore del dottorato o suo delegato.

## **Art. 21 – Entrata in vigore e Norma finale**

Le norme del presente Regolamento entrano in vigore a partire XXIX ciclo. Il presente regolamento non si applica ai corsi di DDR di cicli antecedenti, che, fino alla loro conclusione



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

altra disposizione in contrasto con il presente Regolamento.	saranno gestiti in conformità al Regolamento emanato con DR 2993 del 18.7.2012
--	--